

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2431

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato DE MARZI FERNANDO**

*Annunziata il 21 luglio 1956*

### Norme in materia di proroga dei contratti agrari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei contratti agrari rimane sempre uno dei più scottanti e dato che interessa una grande parte della nostra popolazione, notevole è la massa di questioni che vengono sollevate per la complessità del problema stesso e per la varietà dei contratti.

Il legislatore da alcuni decenni è stato veramente impegnato a trattare più volte il problema e fitta è la nostra legislazione di disposizioni in materia.

Qualcuno allora si potrà meravigliare che, data questa situazione, si presenti ancora un'altra proposta. È bene subito chiarire che, per chi conosce l'ambiente e le difficoltà, è necessario sempre adeguare la materia agli sviluppi sociali, correggere gli errori e le lacune delle leggi precedenti; errori e lacune che si vedono solo con il tempo e nella pratica applicazione.

Si potrà pensare anche che, essendoci sempre in discussione la riforma dei contratti agrari, si dovrebbe in quella sede discutere tutti i problemi senza che ci sia la necessità di altre proposte.

La proposta che presento non intralcia e vorremmo dire neppure non rientra nella Riforma dei contratti agrari; presento la risoluzione di problemi particolari che sono il frutto di personali esperienze con situazioni che si sono notate giornalmente e che servono solo a causare contrasti ed alle volte anche ingiustizie per ambo le parti contraenti il contratto agrario.

Per esperienza, conoscendo le molte e varie difficili situazioni in cui si trovano molte famiglie, ritengo veramente urgenti questi problemi che vengono trattati nei vari articoli della proposta:

a) l'articolo 1 tratta del problema dei contratti agrari stipulati dopo l'ultima legge n. 765 del 1952; per questi ci si viene a trovare in una situazione anormale e cioè mentre la stragrande maggioranza dei contratti agrari sono in periodo di proroga, solamente per i pochi nuovi contratti stipulati dopo il 1952 c'è la possibilità di disdetta: è chiaro che le difficoltà, per questi che ricevono la disdetta quando tutto intorno è bloccato, diventano veramente insuperabili. Ecco quindi la necessità di riportare tutti all'identica situazione.

b) l'articolo 2 prende in esame il problema della continuazione del contratto di affitto anche in caso di morte dell'affittuario intestatario del contratto; quando avviene in una famiglia di affittuari la disgrazia della morte del capo-famiglia, questa disgrazia si unisce con quella di ricevere anche la disdetta. Il problema è grave se poi lo mettiamo sempre in relazione che essendoci il blocco dei contratti, la famiglia non trova facilmente un altro fondo ed allora è costretta ad accettare, come capita più volte, il ricatto di poter rimanere ancora sul fondo, ma con un contratto nuovo, con un canone di affitto ben diverso da quello che c'era quando era in vita il capo-famiglia;

c) l'articolo 3 vuol risolvere una ingiustizia che si è venuta a formare con il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 all'articolo 8 nel quale è detto che « *i contratti di affitto esistenti sui fondi..... cessano di avere vigore col cessare dell'anno agrario in corso* ». Si sono verificati quindi dei casi in cui un affittuario (il problema non si riferisce al contratto di mezzadria che non è richiamato nell'articolo della citata legge) anche dopo pochi mesi che aveva stipulato, con i relativi noti attuali oneri, un contratto di affitto, anche di più anni, si è trovato alla fine dell'annata agra-

ria a dover rimanere senza il fondo, perché nel frattempo il proprietario, che non ha obbligo legale di nessun preavviso, aveva venduto il fondo ad altro coltivatore.

\* \* \*

Di conseguenza a quanto sopra brevemente esposto faccio affidamento sulla comprensione degli onorevoli colleghi sulla necessità ed urgenza dei chiarimenti esposti e spero che la presente proposta di legge possa trovare quella sollecita approvazione che i problemi stessi sollevati veramente richiedono.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano a tutti i contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, partecipazione ed affitto a coltivatore diretto, compresi quelli con clausola miglioritaria e quelli di mezzadria mista all'affitto, successivi alla entrata in vigore della predetta legge.

### ART. 2.

Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto il contratto continua con il coniuge e con gli eredi sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.

### ART. 3.

La norma di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si applica solo ai contratti di affitto in corso di proroga.